

Normativa

EUDR: Regolamento europeo contro la deforestazione - proroga

Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il "Regolamento (UE) 2023/1115: si tratta del Regolamento Europeo in materia di deforestazione.

La deforestazione e il degrado forestale incalzano a un ritmo allarmante, contribuendo notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca. Il Regolamento mira, quindi, a regolamentare l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché l'esportazione dall'Unione, di **beni che "contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando come materie prime bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno"** per garantire che non siano state prodotte contribuendo a deforestazione e al degrado forestale.

Gli obblighi del Regolamento (non pochi) ricadono su tutti gli operatori (sia importatori che esportatori) che dovranno mettere in atto un processo di "dovuta diligenza" (due diligence) che consiste nel:

1. raccogliere informazioni rilevanti, documenti e dati adeguati e verificabili che portino alla conclusione che i prodotti interessati sono conformi al Regolamento (es. tipologia e quantità di prodotto, Paese/regione di produzione, fornitori e clienti, geolocalizzazione dell'appezzamento o degli appezzamenti di terreno nei quali sono state prodotte le materie prime, ecc.);
2. valutare il rischio di deforestazione, degrado forestale e conformità rispetto alla legislazione;
3. se il rischio è significativo, ove possibile, mettere in atto misure di attenuazione del rischio per ridurlo ad un livello trascurabile;
4. quando il rischio di non conformità è nullo o trascurabile (originariamente, o per effetto di misure di attenuazione), emettere la dichiarazione di dovuta diligenza.

Gli operatori devono **conservare tutta la documentazione** di dovuta diligenza per almeno 5 anni e possono procedere alla commercializzazione dei prodotti interessati solo nel caso in cui siano giunti alla conclusione che il rischio di non conformità sia nullo o trascurabile.

Le **sanzioni** saranno rilevanti. Quelle pecuniarie saranno pari ad almeno il 4% del fatturato totale annuo e commisurate al danno ambientale e al valore dei beni coinvolti. Inoltre, gli Stati membri dovranno prevedere la confisca dei prodotti non conformi e dei relativi proventi, nonché l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, gare, sovvenzioni e concessioni.

Inizialmente l'applicazione del Regolamento era prevista per il 30 dicembre 2024, la **Commissione Europea ha proposto, a inizio ottobre 2024, al Consiglio europeo e quindi al Parlamento il rinvio al 30 dicembre 2025 (per le grandi imprese) e al 30 giugno 2026 (per le PMI)**

Fonte: www.pwc.com - giugno 2023

www.economicircoalere.com – 3 ottobre 2024